

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 del 20.05.2014

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE
MAGNI AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER
ATTESTARE L'AVVENUTO DEPOSITO DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI VOLONTA' SUI TRATTAMENTI SANITARI.
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO"

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno venti (a partire dalle ore 19,15) del mese di maggio nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione. Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Stefano Angelibusi		X	Richard Martini	X	
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico		X
Michaela Licini		X	Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato		X	Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino	X	
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giuseppe Fusi	X	
Alberto Colombo		X.	Giacomo Zamperini	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Cinzia Bettega	X	
Casto Pattarini	X		Lamberto Bodega		X
Antonio Pattarini	X		Stefano Parolari	X	
Irene Riva	X		Giorgio Siani	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	X
Giuseppino Tiana	X		Giulio De Capitani	X	
Ciro Nigriello	X		Giovanni Colombo	X	
Eugenio Milani	X		Pierino Locatelli	A PAGE A PAGE	X
Francesco Bellangino	X		TOTALE	33	8

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Vice Segretario Generale, Flavio Polano.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali: Buizza – A. Colombo – Martini

- Il Consigliere Magni illustra la proposta di deliberazione presentata
- Il Presidente Marelli apre la fase di dibattito al quale segue la replica del presentatore.
- Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto e pone quindi in votazione la proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che il consigliere comunale A. Magni, ha presentato in data 13.03.2014 con nota prot. 14908, una proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 58 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, avente ad oggetto, "Istituzione del registro per attestare l'avvenuto deposito delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari. Approvazione del regolamento" proposta che ha ricevuto parere tecnico favorevole da parte del Direttore di Settore Dott. Polano (All 1)
- Udita l'illustrazione della proposta da parte del consigliere Magni;

Nel corso dell'illustrazione esce il consigliere Boscagli. Presenti 32 assenti 9: Angelibusi, Bodega, Boscagli, Cerrato, Chirico, Colombo A., Licini, Locatelli, Siani

Con n 12 voti favorevoli, 15 voti contrari (Bellangino, Brivio, Citterio, Fortino, Fusi, Gualzetti, Invernizzi, Martini, Mauri, Milani, Pasquini, Pattarini A., Rizzolino, Romeo, Zamperini) e 4 astenuti (Buizza, Colombo G., Riva, Tiana) non partecipa al voto il Presidente Marelli

DELIBERA

di respingere la proposta di deliberazione sulla "Istituzione del registro per attestare l'avvenuto deposito delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari. Approvazione del regolamento", presentata dal Consigliere comunale Magni (All 1).

Il Presidente Marelli passa quindi la parola al Consigliere Venturini per l'esposizione del punto successivo all'ordine del giorno: "Ordine del Giorno presentato dal consigliere Venturini – Sistema ISEE istantaneo". Il Consigliere Venturini ritira l'ordine del giorno.

OGGETTO: proposta di deliberazione di iniziativa consigliare: istituzione del registro per attestare l'avvenuto deposito delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari. Approvazione di regolamento.

Lecco 13 marzo 2014

Alla attenzione del Sig. Alfredo Marelli PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE di LECCO





Con la presente trasmetto, in allegato, a completamento del documento di Regolamento presentato al protocollo il 12.3.2014 la proposta di deliberazione di iniziativa consigliare.

Alesgandro Maleni Consigliere Comunale Medice SELLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE D'INIZIATIVA-CONSIGLIARE

Oggetto: Istituzione del registro per attestare l'avvenuto deposito delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari. Approvazione di regolamento

Considerato che

- in assenza di una normativa nazionale in materia, singoli cittadini hanno sottoscritto dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari;
- diversi Comuni italiani hanno già provveduto ad istituire registri per la custodia dei "testamenti biologici"
- anche nel Comune di Lecco, a tal fine si è proceduto a deliberare in merito (delibera G.C. n. 108 del 22/7/2013), avvalendosi della normativa relativa all'amministratore di sostegno.

Premesso che

- Per "Dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari" si intende un atto con il quale ciascuno dispone in merito ai trattamenti medici in situazione di perdita di coscienza permanente ed irreversibile;
- L'art. 32 comma 2 della Costituzione Italiana, tutela la salute come diritto fondamentale stabilendo che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge";
- Ai sensi dell'art. 13 della Costituzione "la libertà personale è inviolabile";
- L'art. 3 della Costituzione afferma che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di (sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche) di condizioni personali e sociali";
- L'articolo 10 della Costituzione afferma che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute";
- Il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza dei poteri, per il perseguimento dei compiti afferenti alla comunità locale ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000;

Considerato altresì:

- gli artt. 1, 2 e 3 della carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sui Diritti Umani e la Biomedicina all'art. 5 e all'art. 9; gli artt. 16, 35 e 38 del Codice di deontologia medica;

Rilevato che:

le Amministrazioni Comunali possono effettuare la registrazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- II D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- L'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000
- La Circolare interministeriale del 19 novembre 2010

ritenuta la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

DELIBERA

di approvare il "Regolamento per l'Istituzione del registro per attestare l'avvenuto deposito delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, rese sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio" allegato al presente atto come parte integrale e sostanziale.

OGGETTO: proposta di deliberazione di iniziativa consigliare: istituzione del registro per attestare l'avvenuto deposito delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari . Approvazione di regolamento.

Lecco 12 marzo 2014

Alla attenzione del Sig. Alfredo Marelli PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE di LECCO



Con la presente trasmetto, in allegato, in sostituzione delle precedenti proposte di deliberazione, nuova deliberazione di iniziativa consigliare, di cui all'oggetto e relativo Regolamento.

Alessandro Magni Consigliere Comunale

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO PER ATTESTARE L'AVVENUTO DEPOSITO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA' SUI TRATTAMENTI SANITARI.

Articolo 1 – Istituzione del Registro e dei tipi di dichiarazione

- 1. E' istituito presso l'amministrazione comunale un Registro per attestare l'avvenuto deposito delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari.
- 2. Per dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari si intende la manifestazione di volontà con cui il dichiarante dispone in ordine ai trattamenti medici che intende o non intende consentire, in situazione di perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile.

Art. 2 - Soggetti abilitati a richiedere la registrazione

- 1. L'iscrizione al registro può essere richiesta da tutti i residenti del Comune di Lecco.
- 2. Il venir meno della residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

Art. 3 Contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio

- 1. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, attestano:
 - a) l'esistenza di una tipologia di dichiarazioni di cui all'art. 1 comma 1;
 - b) il luogo di avvenuto deposito di tali dichiarazioni;
 - c) se nominati dal dichiarante, i dati anagrafici ed i recapiti di uno o più fiduciari, che hanno il compito di collaborare alla attuazione delle dichiarazioni anticipate sui trattamenti sanitari, nel caso in cui il dichiarante divenga incapace di comunicare consapevolmente con i medici;
 - d) se nominati dal dichiarante, i datai anagrafici dei soggetti autorizzati ad estrarre copia delle dichiarazioni presso l'ufficio comunale preposto alla loro conservazione, fino ad un massimo di tre persone.
- 2. Nelle dichiarazioni deve essere fatta espressa menzione:
 - a) delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace;
 - b) dell'assenza di alcuna delle responsabilità di cui all'art. 8 in capo al Comune specificamente sottoscritta dal dichiarante;
 - c) della presenza di copia del documento di identità, ad esse allegato.
- 3 La dichiarazione deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dai fiduciari, se nominati, e dai soggetti autorizzati ad estrarre copia delle dichiarazioni, se nominati, recante la loro accettazione dell'incarico.
- 4. La sottoscrizione del fiduciario può avvenire davanti all'impiegato comunale, all'atto della consegna della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- 5. La sottoscrizione in calce alla suddetta dichiarazione non dovrà essere autenticata, ma sarà accompagnata da copia non autenticata della carta d'identità.

Art. 4 Modalità di tenuta del Registro

- 1) Le iscrizioni nel Registro sono effettuate in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del dichiarante.
- 2) L'Ufficio comunale competente, individuato con Atto dell'Amministrazione Comunale, provvede al ricevimento e alla annotazione in apposito Registro delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

- 3) La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà depositata ha un numero progressivo che viene annotata sul registro.
- 4) Le dichiarazioni devono essere registrate e conservate presso il competente ufficio dell'Amministrazione comunale, che può renderle accessibili e consentire l'estrazione di copia al dichiarante in qualsiasi momento.
- 5) Qualora l'ufficio competente a ricevere le dichiarazioni sia diverso da quello addetto alla loro registrazione, il dichiarante o ciascun fiduciario e ciascuno dei soggetti designati per l'estrazione di copia della dichiarazione, se nominati, deve essere informato a cura dell'ufficio che ha ricevuto le dichiarazioni dei recapiti dell'ufficio addetto alla registrazione, nonché del numero progressivo di cui al comma 3.
- 6) E' sempre ammesso il diritto di accesso alla dichiarazione depositata da parte del dichiarante

Art. 5 - Casi di cancellazione dal Registro e di modifica della dichiarazione

- 1. Il dichiarante può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro, con atto scritto da presentare all'ufficio comunale competente.
- 2. Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa, mediante la consegna di altra dichiarazione, da effettuarsi nel rispetto degli artt. 3 e 4 del presente Regolamento.
- 3. La sostituzione o il ritiro della dichiarazione non comporta alcun obbligo per il Comune di comunicazione ai fiduciari indicati nella suddetta dichiarazione.

Art. 6 – Attività di pubblicizzazione ed informazione

1. Il Comune si attiva affinché le disposizioni della presente delibera siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.

Art. 7 - Accesso al Registro

1. In deroga a qualunque altra disposizione regolamentare, l'accesso al registro ed alle dichiarazioni ivi contenute, nonché l'estrazione di copia delle stesse è consentito esclusivamente al dichiarante, al fiduciario, al medico di famiglia preposto al momento dell'accesso, e ad altri soggetti a tal fine eventualmente designati dal dichiarante ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. d).

Art. 8 - Principi di conservazione e responsabilità

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui all'art. 3 dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali. In nessun caso il Comune ed i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro potranno consentire che alcuno acceda alla dichiarazione, eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dal presente Regolamento.

Il Comune di Lecco e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto delle dichiarazioni il cui deposito è attestato nelle dichiarazioni sostitutive di notorietà registrate.





Settore Affari Generali e Attività Produttive

Egr. Signor Presidente del Consiglio Comunale SEDE

Oggetto: proposta di deliberazione (prot. n.14908 del 13/03/2014) ai sensi dell'art.58 del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale sull'istituzione del registro per attestare l'avvenuto deposito delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari. Approvazione di regolamento.


Espressione parere tecnico.

Con riferimento alla proposta di delibera di prot. n. 14908 del 13/3/2014 si esprime parere tecnico favorevole.

Lecco, 19 marzo 2014 Prot.n. ユラシロテ

IL DIRETTORE DI SETTORE
Riavio Polano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.



IL VICESEGREFARIO GENERALE Flavio Polano /

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il OS.O6.14, e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 20.06.14 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Di, 05.06.14



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

IL SEGRETARIO GENERALE Paolo Codarri

Lì,